Nuove prassi sul pignoramento ex art 492 bis cpc

LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI AD OPERA DEGLI UNEP

In data **20 Giugno 2023** il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate la convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis cpc da parte degli Uffici Unep.

Il 22/8/2023 è stato dato l'avvio al servizio di accesso diretto da parte dell'**ufficiale giudiziario** alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., per la ricerca telematica dei beni e attivato il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e la ricezione della relativa risposta nel programma GSU-PCT:

L'Ufficiale Giudiziario, attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), accede:

- **a dichiarazioni dei redditi e certificazione unica;**
- **agli atti del Registro;**
- **all'archivio dei Rapporti finanziari.**

LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI AD OPERA DEGLI UNEP

- Oltre all'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, l'Unep ha richiesto in marzo 2023 l'accesso diretto al Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna, denominata

"S.I.L.E.R." dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna.

In particolare, è presente **l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo.** I rapporti di lavoro visualizzati sono solo quelli registrati nel S.I.L.E.R. (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) dei Centri per l'impiego della regione Emilia-Romagna, per competenza territoriale (domicilio del lavoratore o sede del datore di lavoro). Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l'impiego per ogni dipendente.

LE MODALITA' DI RICHIESTA ALL'UNEP DI BOLOGNA DELLE RICERCHE TELEMATICHE

Le istanze ex art 492 bis cpc (secondo quanto già in precedenza adottato) dovranno essere inviate all' indirizzo di posta elettronica certificata:

prot.unep.ca.bologna@giustiziacert.it

Ogni istanza, firmata digitalmente, dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c. a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **titolo esecutivo**, con attestazione ex art 475 cpc, decreto di esecutorietà in caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo;
- **precetto notificato**, con le relative prove di avvenuta notificazione;
- **attestazione di conformità ai sensi dell'art 196 *decies e undecies*, disp. att. cpc**, dei documenti da trasmettere all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche che attengano ad atti o a provvedimento di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

1. **Dal 26/02/2024 per ogni istanza ex art 492 bis cpc, è necessario il versamento contributo unificato di euro 43,00**, come previsto dall'art 13, comma 1 *quinquies*, DPR N. 115/2002 effettuando il **pagamento tramite PAGO-PA**, nella piattaforma, PST Giustizia, sarà necessario effettuare i seguenti passaggi operativi :

   Selezionare nella voce **tipologia**: "**CONTRIBUTO UNIFICATO RICHIESTE RICERCA BENI EX ART 492 BIS CPC",**
   scegliere: **Distretto Bologna, Ufficio Giudiziario: Unep Corte Appello Bologna**
   indicare Dati Debitore (si precisa che è riferito a chi paga il contributo, es. Avv. Mario Rossi)
   scrivere nella causale: cognome-nome del creditore(o società)/ cognome-nome del debitore (o società) – nome Avvocato richiedente , allegando ricevuta all'istanza di ricerca beni inviata all'Unep di Bologna;

1. **per ogni istanza ex art 492 bis cpc**, va altresì riscosso **il diritto di euro 6,71**, riscossione autonoma rispetto a quella del CU, effettuando il pagamento tramite **BONIFICO BANCARIO** con beneficiario UNEP DI BOLOGNA **al seguente iban: IT90M0103002432000010415326**

   allegando **contabile di bonifico di euro 6,71, intestato UFFICIO ESECUZIONI UNEP BOLOGNA,** con la causale ricerche telematiche cognome-nome del creditore(o società)/ cognome-nome del debitore (o società). Il diritto unico di registrazione di € 6,71 va versato per ogni debitore destinatario delle ricerche (il versamento non è dovuto per le materie esenti: lavoro, famiglia, gratuito patrocinio, difesa d'Ufficio), allegandone ricevuta fra gli allegati all'istanza di ricerca beni inviata all'Unep di Bologna(il versamento non è dovuto per le materie esenti: lavoro, famiglia, gratuito patrocinio, difesa d'Ufficio).

LE MODALITA' DI RICHIESTA ALL'UNEP DI BOLOGNA

- **Il modello delle istanze potrà essere reperito presso il sito Unep di Bologna (unep.bologna.it).**
- Si raccomanda nell'inviare l'istanza di **utilizzare il formato pdf**, necessario anche per apporre la firma digitale.
- E' necessario **indicare correttamente il codice fiscale o partita Iva del debitore** ai fini della ricerca
- Le eventuali integrazioni necessarie per l'accesso alle banche dati potranno essere richieste all'avvocato istante.
- Viene inviata pec di avvenuta registrazione dell'istanza che determina con certezza la data di sospensione del termine di efficacia del precetto

LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

«ACCESSO DIRETTO»

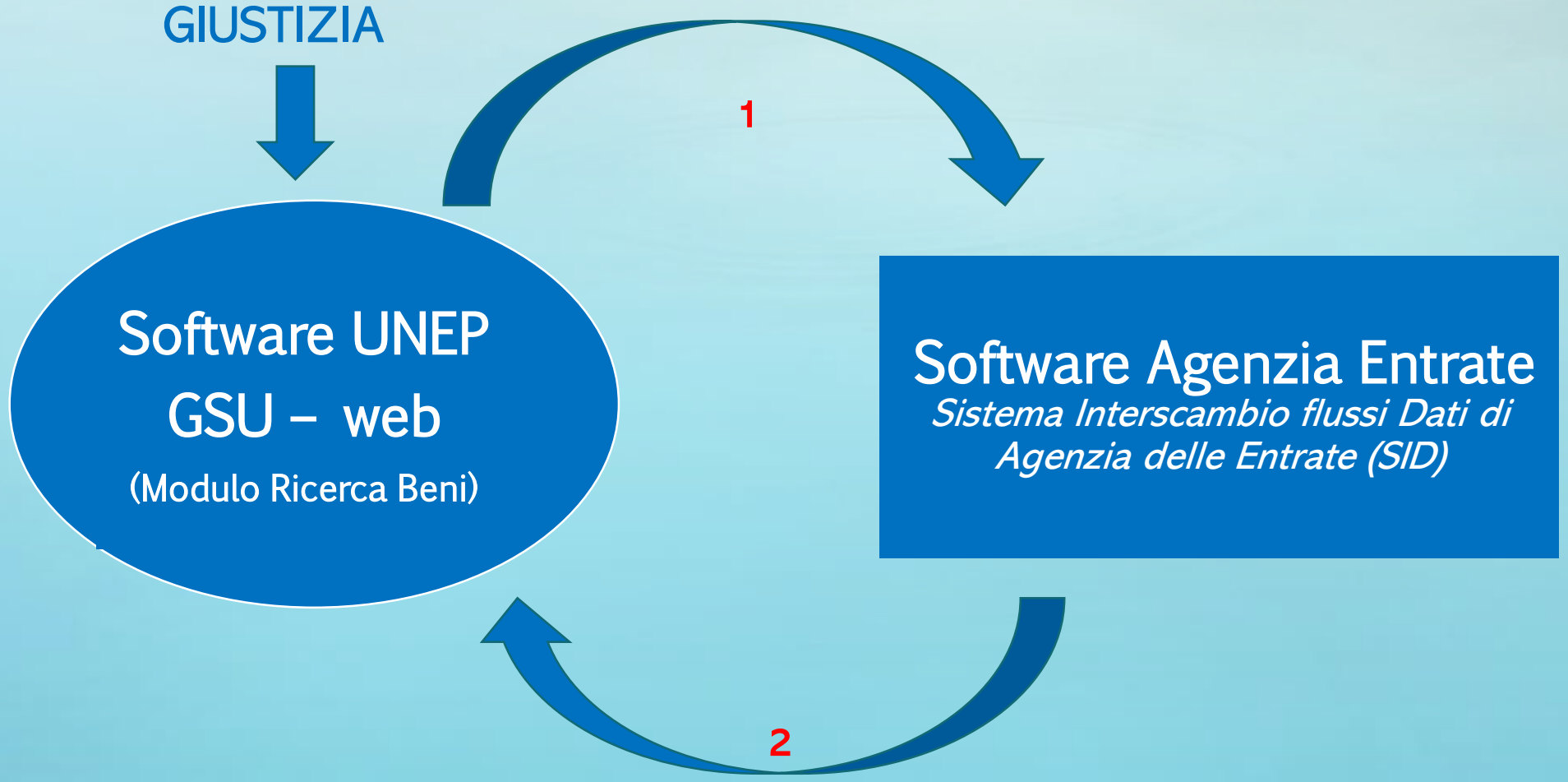

LE ATTIVITA' DI INDAGINI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

PROSSIME BANCHE DATI

FASE SUCCESSIVA AGLI ESITI DELLE RICERCHE

VERBALIZZAZIONE RICERCHE TELEMATICHE (ART. 492 BIS CPC,4 COMMA)

L'Ufficiale Giudiziario, terminate le operazioni, redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.

Le informazioni contenute nel verbale di ricerca beni, ed estrapolate dalle banche dati indicate, **possono essere utilizzate solo per le procedure esecutive scaturite dalla richiesta**.

Al fine di osservare quanto previsto dalla Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto della normativa vigente, **le parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità**.

FASE SUCCESSIVA AGLI ESITI DELLE RICERCHE

TIPOLOGIA VERBALI ESITI RICERCHE

- RICERCA NEGATIVA
- RICERCA POSITIVA CON RILEVAZIONE DI UN SOLO BENE O CREDITO
- RICERCA POSITIVA CON RILEVAZIONE DI BENI O CREDITI FUORI DALLA COMPETENZA TERRITORIALE
- RICERCA POSITIVA CON RILEVAZIONE DI PIU' BENI O CREDITI

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO
PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 492 BIS CPC, COMMA 7)

Se l'accesso ha consentito **di individuare crediti** del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale di pignoramento, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, il quale dovrà contenere elementi differenti a seconda che sia rivolto al

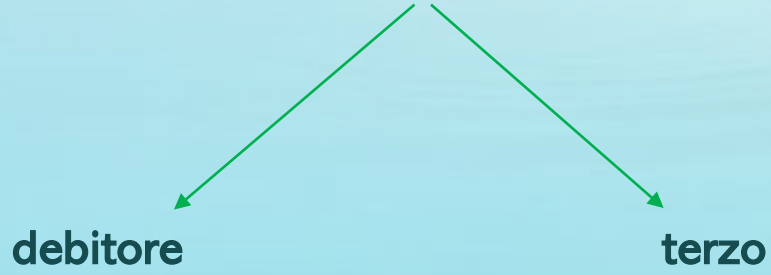

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO
PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PRASSI UNEP BOLOGNA

Nel caso di esito con rilievo di un solo bene o credito, sebbene la norma preveda il pignoramento d'ufficio senza la scelta del creditore (art. 492 bis cpc 5 comma), l'UNEP inviterà parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento con contestuale deposito dei titoli e del precetto.

PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC, COMMA 8-9

PIGNORAMENTO CON SCELTA DEI BENI DA PARTE DEL CREDITORE (ART. 492 BIS CPC, COMMA 8-9)

- Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi **l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore**.

  (*8 comma*)

- Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, **l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.** (*9 comma*).

- A tal fine l'art. 155 ter, dispone al secondo comma che che nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, **il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione**; in mancanza la richiesta di **pignoramento perde efficacia**.

NUOVO ATTO DI
PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

PRASSI UNEP BOLOGNA

- **L'atto di pignoramento redatto dall'Unep conterrà alcuni elementi essenziali previsti dall'art 543 cpc:**

1. l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato del difensore;
2. L'indicazione del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
3. l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,
4. nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546.;

VIENE ELIMINATA LA DATA DI UDIENZA

NUOVO INVITO AL TERZO

INVITA

I terzi pignorati a rendere fin da subito all'avvocato del creditore procedente **una dichiarazione anticipatoria sulla posizione del debitore di contenuto analogo a quella di cui all'art 543, comma 4 c.p.c.,** ed in particolare sull'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del debitore che sono nella disponibilità dei terzi pignorati, al fine di semplificare le procedure esecutive e di evitare ulteriori adempimenti e inutili notificazioni anche agli stessi terzi, soprattutto laddove la dichiarazione sia negativa: PEC DELL'AVVOCATO

E LA DATA DI UDIENZA ?

Quando si **procede a norma dell'articolo 492 bis,**

- l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma.

- L'Avvocato procedente ex all'art. 543, 4 comma cpc, nel termine dei 30 giorni **dalla consegna** deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la **nota di iscrizione a ruolo**, **copia del verbale di pignoramento**, del **titolo esecutivo** e del **precetto**.

- Contestualmente, **il creditore pignorante** e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono **chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.**

- Sull'istanza di cui al periodo precedente **il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.**

- Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (1).

E L'AVVISO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DEL CREDITORE?

L'avviso ex art 543,cpc, 5 e 6 comma, nel pignoramento ex art 492 bis cpc non dovrà essere notificato poiché sostituito dal:

decreto del Giudice dell'Esecuzione con cui viene fissata l'udienza, notificato a cura del creditore procedente e contenente l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al 543 cpc numero 4) del secondo comma.

LE RICERCHE TELEMATICHE CON LA RIFORMA CARTABIA

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO ex art 492 bis cpc , ultimo comma

- Al fine di evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto, a pena di inefficacia del pignoramento, **l'obbligo per il creditore di depositare**, **con la nota d'iscrizione a ruolo** e con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, **l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista**, nonché **la comunicazione del verbale con le risultanze dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria**, compreso **l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali**, oppure la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART 543 CPC ESEGUITO IN MANCANZA DI SCELTA BENI DA PARTE DEL CREDITORE

NUOVO COMMA ALL'ART. 492 C.P.C

In conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un **nuovo comma all'art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, **nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'arti. 492 bis, terzo comma c.p.c.**,, il pignoramento deve contenere

- **l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni**, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista,
- **l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale** di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero **della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo**, o del **provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza**

COMPENSI EX ART 122 ORD. UFFICIALI GIUDIZIARI DPR N.1229/1959

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione

- in una **percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati** ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile, fino ad euro 10.000,00,
- in una **percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00** ed
- in una **percentuale del 3 per cento sull'importo superiore**.

in caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.

COMPENSI EX ART 122 ORD. UFFICIALI GIUDIZIARI

Nella Nota del 13 marzo 2015 – Delucidazioni sull'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari"), come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162,

il Ministero della Giustizia

in riscontro alla richiesta di delucidazioni inerente all'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari"), come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, e in particolare sulle richieste degli ufficiali giudiziari "circa i compensi aggiuntivamente e percentualmente spettantigli in ordine alle procedure espropriative presso terzi e presso il debitore", dichiara che l'ulteriore compenso di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 122 D.P.R. 1229/59, introdotto dalla novella in questione, spetta in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore

- sia se si è proceduto ai sensi dell'art. 513 c.p.c.
- sia se i beni mobili pignorati siano stati individuati, in via preventiva, telematicamente ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

COMPENSI EX ART 122 ORD. UFFICIALI GIUDIZIARI

Pertanto i compensi vengono maturati

- nel caso in cui i beni pignorati siano stati individuati telematicamente ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.,

- nell'ipotesi in cui il creditore abbia autonomamente proceduto ai sensi dell'art. 543 c.p.c., a seguito di ricerca telematica dei beni da pignorare

NON E' DOVUTO

- Nell'ipotesi in cui il creditore abbia autonomamente proceduto ai sensi dell'art. 543 c.p.c. e in assenza di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare.

COMPENSI EX ART 122 ORD. UFFICIALI GIUDIZIARI

Si precisa, infine, che nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento (mobiliare o presso terzi) non rientrano le ipotesi:

- di mancato deposito e di iscrizione a ruolo da parte del creditore nei termini previsti – quindici giorni per il pignoramento mobiliare, trenta giorni per il pignoramento presso terzi –
- in caso di mancata indicazione all'ufficiale giudiziario, entro dieci giorni, da parte del creditore, dei beni da sottoporre ad esecuzione – ai sensi dell'art. 155-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c.

tenuto conto che le suddette casistiche possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le Parti successivi all'attività espletata dallo stesso ufficiale giudiziario.

COMPENSI EX ART 122 ORD. UFFICIALI GIUDIZIARI

In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Ovvero quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di **inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter** o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

LE NUOVE ATTIVITA' DELL'UFFICIALE GIUDIZARIO
PIGNORAMENTO EX ART 492 BIS CPC

UNEP FUTURO

PROSSIMA INTEGRAZIONE GSU PCT E DEPOSITO ATTI DI PARTE

Ufficiale giudiziario responsabile della procedura

AVVOCATO

CONCLUSIONI

Come qualsiasi cambiamento comporta tempi tecnici di adeguamento, soprattutto laddove vi sia una modifica strutturale sia a livello normativo che pratico, anche per questa importante nuova attività sarà necessario considerare dei possibili rallentamenti nell'evasione delle istanze dovuti a problematiche (anche informatiche) che saranno comunque risolte.

Bibliografia:
Anna Maria Soldi, «*Manuale di Esecuzione Forzata*»- V Ed. Cedam
A.A.V.V.*«La riforma della Giustizia Civile»;* Commento organico alla legge 6 agosto 2015, n. 132
«*Dossier di analisi e documentazione n. 13/2014 a cura dell'ufficio studi del consiglio nazionale forense legge 10 novembre 2014, n. 162 -Analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo*»- 3-4/2014 - Roma, 13 novembre 2014
Avv. Francesca Frau: *«Riforma Cartabia: le modifiche all'articolo 492 bis c.p.c.*» - 9/2023 Articolo on line -Officium NPL
Giovanni Venditti (Funzionario Unep Milano) – «*492 bis cpc – Prospettive con la Riforma Cartabia*»

LE MODALITA' DI RICHIESTA ALL'UNEP DI BOLOGNA

- In attesa della diffusione dei nuovi software per gli studi legali che permetteranno l'invio telematico delle richieste all'applicativo GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico) l'inoltro all'Unep avviene tramite il canale **Protocollo Script@:**

  prot.unep.ca.bologna@giustiziacert.it:

- Ogni istanza, **firmata digitalmente**, dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c. a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Si ringrazia la Fondazione Forense per l’attenzione alla tematica

Ivana Capobianco
Funzionario Unep Dirigente Corte Appello Bologna